

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Segreteria del Dirigente Generale

Prot. n. 18038 del 02 DIC 2019

Oggetto: Fuoriuscita personale con contratto a tempo determinato presso gli enti locali.

Comma 19, art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27

Ai Sindaci dei comuni di
Aragona
Casteltermini
Cianciana
Favara
Ribera
Sambuca Di Sicilia
Villafranca Sicula
Catania
Grammichele
Paternò
Ramacca
Riposto
Catenanuova
Enna
Regalbuto
Antillo
Francavilla Di Sicilia
Giardini Naxos
Graniti
Librizzi
Meri
Milazzo
Monforte San Giorgio
Pagliara
San Salvatore di Fitalia
Sant'Alessio Siculo
Belmonte Mezzagno
Borgetto
Campofelice di Roccella
Carini
Castelbuono
Cefalù

Cerda
Gangi
Giuliana
Lercara Friddi
Partinico
Piana Degli Albanesi
Roccamena
San Cipirrelo
Augusta
Buccheri
Sortino
Alcamo
Castelvetrano
Marsala
Mazara del Vallo
Salemi

Ai Sindaci delle Città
metropolitane di
Catania
Messina

Ai Commissari dei Liberi
Consorzi Comunali di
Agrigento
Enna
Trapani

E p.c.

All'Assessore regionale delle Autonomie Locali

Loro sedi

Continuano a pervenire da parte degli interessati, richieste di notizie in merito all'avvio delle procedure di fuoriuscita del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso codesti enti locali.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Com'è noto, il legislatore regionale, con l'art. 3, comma 19, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, ha previsto, per i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso gli enti locali siciliani, la possibilità di optare, in alternativa alla stabilizzazione, alla fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva.

Il percorso per rendere operativa la fuoriuscita del personale dal bacino dei precari, così come delineato dall'art. 3 commi 19 e 20 della L.r. 27/2016, sconta una serie di difficoltà operative alle quali questa amministrazione sta approntando le necessarie soluzioni.

La norma in questione, da un lato, ha introdotto la *facoltà* per il lavoratore di optare tra la stabilizzazione e la fuoriuscita dal bacino e così riconosciuto il diritto alla corresponsione di un'indennità omnicomprensiva quantificata nella misura di cinque annualità di stipendio, dall'altro ha altresì previsto l'obbligo di far gravare il relativo onere, per capitale e interessi,

sull'Amministrazione regionale che ha tuttavia facoltà di contrattare le condizioni per definire la correlata operazione di finanziaria.

A tal fine, secondo le disposizioni previste dall'art. 3 comma 20 della l.r. n. 27/2016, facendo seguito all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 233 del 21.02.2017 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 03.03.2017, finalizzato alla formazione e successiva pubblicazione della *long list* di cui alla richiamata disposizione, con D.D.G. n. 582 del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito è stata individuata la lista degli Istituti di credito che hanno manifestato l'interesse a concorrere allo svolgimento delle operazioni creditizie.

A seguito di ciò è stato avviato con l'unico partner finanziario, segnatamente la *Banca Sant'Angelo*, che ha aderito positivamente alla procedura di selezione, il percorso tecnico per giungere alla concreta definizione del suddetto procedimento finalizzato alla fuoriuscita del personale precario.

Ai fini istruttori questo Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ha diramato apposito avviso al fine di acquisire l'elenco dei soggetti che avevano già manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di opzione e per i quali dovrà essere quantificato il relativo onere dovuto per la corresponsione dell'indennità omnicomprensiva.

Ad oggi risultano acquisite n. 171 istanze.

Per inciso va detto che la previsione normativa che ha indicato come criterio di computo dell'indennizzo una somma pari a 5 anni della retribuzione in godimento attesa la sua genericità e considerato che locuzione *stipendio* fa implicitamente riferimento ad una serie di voci aventi valori e attribuzioni distinte che assolvono a differenti funzioni (come ad es. quella assistenziale e previdenziale paramistrate e dovute in relazione alla effettiva prestazione lavorativa che con l'esercizio dell'opzione viene a cessare), ha reso necessario apposito chiarimento esplicativo attraverso una richiesta di parere all'Ufficio Legislativo e Legale così da potere addivenire ad una quantificazione realistica e giuridicamente orientata entro i canoni della legittimità dell'azione amministrativa.

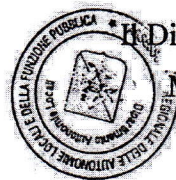
Il suddetto organo consultivo ha espresso il proprio avviso con parere n. 7266 reso il 29.03.2019.

A completamento dell'attività istruttoria, andrà accertato attraverso apposita certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni la sussistenza del requisito giuridico previsto dall'art. 3 comma 19 relativamente alle condizioni per l'erogazione dell'indennità che - per inciso - spetta a quei lavoratori che alla data del 31.12.2016 avrebbero raggiunto il requisito per la pensione in un termine superiore ai dieci anni.

Si chiarisce pertanto che il procedimento di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori contrattualizzati ai sensi delle leggi regionali n. 85/95, 16/06, 21/03, 27/07, art. 12 l.r. n. 13/09, art. 34, comma 2 l.r. n. 33/96 si concluderà solo a seguito della definizione degli atti endoprocedimentali, con l'emanazione da parte del Dipartimento Regionale del Lavoro del provvedimento di cancellazione dei nominativi dei lavoratori dall'*Elenco Regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 5/2014*, pubblicato sul sito istituzionale del predetto Dipartimento.

Vorranno le LL.SS. dare ampia diffusione della presente ai lavoratori interessati.

Tanto si rappresenta.



Il Dirigente Generale

Margherita Rizza